

OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA
REGOLAMENTO

A) Finalità e limiti minimi dell'assegno mensile a carico del genitore non convivente il figlio:

1-L'assegno mensile da porsi a carico del genitore a titolo di concorso al mantenimento dei figli è inteso a sopperire pro-quota alle esigenze primarie dei figli e cioè: vitto, alloggio, vestiario e piccole spese ordinarie del figli, anche di genere scolastico, quali il costo dei buoni-mensa, dell'ordinario materiale didattico scolastico (grembiule, zainetto, astuccio, quaderni, libretti estemporanei, penne, matite ecc.) nonché di genere sanitario quali ad es. termometro, aspirina e analoghi, pomate varie, sciroppi balsamici, cerotti ecc.

B) Individuazione delle spese straordinarie escluse dall'assegno mensile:

1-Senza necessità di preventivo accordo: sono qualificate come spese straordinarie, per le quali non vi è necessità di preventivo accordo, le spese che seguono:

a)-Spese medico-specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, purchè debitamente prescritte dal medico di base.

b)-Tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico dei figli da e per la scuola; testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti), gite scolastiche che importino un costo non superiore a euro 150,00; lezioni private di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante;

c)-Corsi di ordinaria pratica sportiva e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria;

2- Con necessità di preventivo accordo: sono qualificate come spese

straordinarie, per le quali vi è necessità di preventivo accordo, le spese che seguono:

- a)-Cure omeopatiche e assimilate; chirurgie a fini meramente estetici;
- b)-imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private;
- c)-Corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica tennis sci scherma nautica golf, educazione musicale allorché implichi la frequentazione del Conservatorio e/o l'acquisto di onerosi strumenti musicali; il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio.
- d)-Corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere; soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a euro 150,00; viaggi di istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali fuori dalle ipotesi di cui ai punti precedenti;

C) Regole di rimborso:

1-Ai fini della condivisione della spesa, il preventivo accordo fra i genitori deve sussistere solo nelle ipotesi in cui specificamente richiesto, nonché di ogni altra eventuale ipotesi di spesa straordinaria qui non considerata;

2-Il tacito consenso del genitore non convivente può essere desunto ove quest'ultimo non manifesti espressamente il proprio dissenso decorso un mese dal momento in cui ne è stato formalmente richiesto.

3-I rimborsi al genitore convivente sono dovuti entro il mese successivo a decorrere dalla documentata richiesta e devono essere corrisposti dal genitore non convivente con le stesse modalità già stabilite per il pagamento dell'assegno mensile a di lui carico.

4-Sono vietate le compensazioni sull'assegno mensile.

5-Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori in uguale misura e possono essere eccettati in compensazione pro-quota di eventuali somme allo stesso titolo

dovute dal genitore non collocatario;

6-La detrazione delle spese straordinarie a fini IRPEF sarà pari al 50% per ciascun genitore.